

**NUOVO REGOLAMENTO DOTTORATI DI RICERCA (DM 94/2013) – FAQ**

**QUESITI FONDAMENTALI**

ARTICOLO DM 94 08/02/2013	QUESITO	RISPOSTA
<p align="center"><b>art. 4 comma 1 lettera c</b></p>	<p>Come si calcola il numero medio di borse di studio per corso di dottorato attivato: numero totale di borse disponibili in un dato ciclo (ad es. il 29°) diviso numero di corsi attivati in quello stesso ciclo? Se è così, un corso che ha 4 borse di studio in un dato ciclo, può mantenere 4 borse anche nei cicli successivi, a patto che l'Università nel suo complesso abbia una media superiore a 6 borse per corso in tutti i cicli?</p>	<p>Il numero medio di 6 borse e minimo di 4 borse si riferisce ai dottorati che partono con il 29° ciclo e quindi al I anno del ciclo medesimo. Non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo i corsi già attivi antecedenti al 29° ciclo. Se nel 29° ciclo l'ateneo intende far partire un numero N (ad esempio N=4) di corsi di dottorato ed ha a disposizione un numero complessivo B di borse (ad esempio B=24) è necessario che <math>B/N \geq 6</math> e che ogni singolo corso di dottorato abbia almeno 4 borse, cioè <math>b_1, b_2, \dots, b_N \geq 4</math>, dove <math>b_i</math> indica il numero di borse dell'i-esimo dottorato. Nel caso N=4 e B=24 due combinazioni possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corso 1 = 6 borse, corso 2 = 4 borse, corso 3 = 8 borse, corso 4 = 6 borse</li> <li>• <math>[6 + 4 + 8 + 6]/4 = 24/4 = 6</math></li> </ul> <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso 1 = 7 borse, corso 2 = 4 borse, corso 3 = 7 borse, corso 4 = 6 borse</li> <li>• <math>[7 + 4 + 7 + 6] = 24/4 = 6</math></li> </ul>
<p align="center"><b>art. 8 comma 1</b></p>	<p>Vista la data di emanazione del decreto, i tempi di emanazione dei regolamenti universitari e i tempi per l'accreditamento dei corsi, è praticamente impossibile, per quest'anno, far uscire il bando in tempo utile per concludere le selezioni entro il 30 settembre e avviare i corsi il 1° ottobre. E' possibile una deroga solo per quest'anno per avviare i corsi di dottorato del prossimo ciclo il 1° gennaio 2014 anziché all'inizio dell'anno accademico 2013-2014?</p>	<p align="center">SI</p>
<p align="center"><b>art. 8 comma 3</b></p>	<p>E' ancora possibile bandire posti di dottorato senza alcuna forma di sostegno finanziario?</p>	<p>Si. Fatto salvo il rispetto dei limiti minimi di borse di cui al punto 1. Anche per i dottorandi senza borsa devono peraltro essere previsti i fondi per la ricerca.</p>

## QUESTITI SPECIFICI

ARTICOLO DM 94 08/02/2013	QUESITO	RISPOSTA
<b>art. 2 comma 2 lettere a, c, d</b>	Non è chiara la differenza tra università convenzionate (lettera a) e consorziate (lettera c). Sembra di capire che i consorzi siano entità diverse dalle università consorziate, aventi personalità giuridica propria. E' corretto?	SI. Con il Consorzio si crea un soggetto giuridico nuovo, con la convenzione non c'è alcun nuovo soggetto giuridico.
	In tal caso i consorzi devono essere costituiti ad hoc per attivare corsi di dottorato o possono essere anche consorzi interuniversitari già costituiti aventi tra le proprie finalità istituzionali la formazione alla ricerca?	Possono essere anche consorzi già costituiti.
	Una fondazione universitaria costituita da più atenei è equiparata ad un consorzio ai fini della possibilità di chiedere l'accREDITAMENTO di un corso di dottorato?	Dipende dai fini istituzionali della Fondazione. In ogni caso la sede amministrativa della fondazione deve essere individuata nell'ambito di una delle Università che costituiscono la Fondazione.
<b>art. 2 comma 2 lettere a, c</b>	Sia le università convenzionate ai sensi della lettera a) che le consorziate ai sensi della lettera c) possono rilasciare il titolo congiunto. Per quanto riguarda invece la sede amministrativa, deve essere un'unica università tra quelle convenzionate o consorziate?	SI.
	Se è così, gli studenti si iscrivono tutti nell'università sede amministrativa, anche quelli che fruiscono delle borse erogate dagli altri atenei?	SI
	Nei dati da fornire al MIUR a fini di valutazione ci sarà un modo per tenere conto delle borse erogate da ciascun ateneo, indipendentemente da dove sono iscritti gli studenti dei dottorati in convenzione o in consorzio?	SI ci sarà
<b>art. 2 comma 2 lettera e</b>	Nel caso di corsi proposti da università in convenzione con imprese: i soggetti convenzionati devono impegnarsi a garantire l'attivazione del ciclo di dottorato per un numero minimo di anni?	Le imprese NO.

	deve essere garantito un numero minimo di borse?	Il numero minimo è sempre di 4
	possono essere coinvolte come imprese anche pubbliche amministrazioni come Ministeri o Autorità di regolazione?	Nella misura in cui sia dimostrabile che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Si ritiene peraltro molto improbabile tale ipotesi.
	c'è un numero massimo di università convenzionabili?	Per il dottorato industriale NO. Anche se in linea di principio si consiglia di considerare il numero di massimo di 4 università.

<b>art. 3</b>	Per l'accREDITamento di un corso, che ha durata quinquennale, è necessario attivare un ciclo ogni anno del quinquennio o è possibile attivare un numero di cicli inferiore? In altri termini è possibile programmare e attivare un corso ad anni alterni nel quinquennio di validità dell'accREDITamento?	La regola di principio è che un dottorato attivato deve permanere per almeno 3 cicli consecutivi. Qualora venga sospeso per 1 anno e poi riattivato viene meno questo principio. In sede di ri-accREDITamento si terrà conto della valutazione del ciclo precedente.
<b>art. 3 comma 3</b>	Se nella domanda, nel momento dell'accREDITamento, deve essere indicato il numero di posti richiesto, l'eventuale successiva disponibilità di altre forme di finanziamento in che modo può essere richiesta nei 5 anni di validità dell'accREDITamento? L'espressione "Fatta salva la conseguente valutazione" a cosa si riferisce?	Si intende che il numero di borse messe a disposizione nel primo ciclo ed espone nella prima domanda di accREDITamento non vincola anche i cicli che si attivano nei successivi due anni.
	Esistono requisiti minimi per l'accREDITamento dei singoli curricula di un corso?	ANVUR formulerà a breve i requisiti di accREDITamento sulla base dell'art.4
	Se un corso si articola in curricula è possibile prevedere l'organizzazione del concorso di ammissione per curriculum e non per corso (ad esempio, in luogo di una commissione unica, prevedere per ogni curriculum una commissione specifica; analogamente, le borse e le altre forme di sostegno finanziario assegnate per curriculum, previa evidenza pubblica a bando) ? E per quanto riguarda il rilascio del titolo, è possibile prevedere l'indicazione specifica del curriculum seguito?	Il bando e la commissione sono comunque unici e l'attivazione dei curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei candidati che si propongono per un determinato curriculum. Nel rilascio del titolo può essere indicato il curriculum.

<b>art. 4 comma 1 lettera a</b>	Nel Collegio docenti i ricercatori possono essere al massimo un quarto dei docenti. Questo rapporto deve essere sempre mantenuto? Ad esempio, per un Collegio composto da 32	Il collegio docenti può essere anche composto da 16 professori e 16 ricercatori. Il concetto è che il collegio può essere fatto di qualunque numero $\geq 16$ e con almeno 12 professori.
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	strutturati dell'Ateneo, la composizione deve obbligatoriamente essere 24 (o più) ordinari/associati e 8 (o meno) ricercatori oppure può essere ad es. 16 ordinari/associati e 16 ricercatori?	
	I docenti stranieri rientrano nel computo dei 16 docenti minimi?	Possono rientrare certamente nel caso di dottorati in convenzione con università straniere. In questo caso nella stessa convenzione vanno inseriti i nominativi dei docenti. Per i dottorati non in convenzione con università straniere i docenti stranieri possono essere conteggiati se esiste una convenzione tra l'ateneo e l'ateneo di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 240/10.

<b>art. 6 comma 4</b>	Nel caso di dottorato in convenzione con un ente pubblico di ricerca (art. 2 comma 2 lettera d), i ricercatori dell'ente possono essere fino ad un quarto dei membri del Collegio. Una volta soddisfatto tale requisito, altri ricercatori dell'ente di ricerca possono figurare come "esperti di comprovata qualificazione" e quindi far parte del Collegio?	Si, ma non contribuiscono alla numerosità minima di 16.
	L'attività didattica e tutoriale certificata, svolta dai professori nell'ambito di corsi di dottorato di un altro ateneo concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali o è extra?	Dipende dal tipo di rapporto del docente con il dottorato e dal rapporto tra gli atenei. Si ritiene che concorra certamente a tale obbligo in caso di corsi in convenzione se prestata a titolo gratuito ma naturalmente è necessario che tale trattamento sia previsto nei regolamenti di ateneo.
	L'attività didattica è riconosciuta anche se la partecipazione del docente è "a titolo personale" (con nulla osta del proprio ateneo) senza che però la sua università risulti sede consorziata?	Tale aspetto è rimesso ai regolamenti di ateneo. Ad esempio. Certamente si se il docente fa parte del collegio docenti e svolge attività didattica e tutoriale. Certamente no se non fa parte del collegio e partecipa a qualche seminario del corso.

<b>art. 7 comma 1 lettera a</b>	Nel caso di scuole di specializzazione aggregate, l'ateneo in cui lo specializzando deve essere ammesso al dottorato è la sede amministrativa dell'aggregazione, l'ateneo dove di fatto frequenta la specializzazione, o è indifferente?	L'ateneo dove frequenta la scuola di specializzazione.
<b>art. 7 comma 1 lettera b</b>	Gli specializzandi stipulano un contratto di formazione specialistica (annuale e rinnovabile) sulla base di uno schema tipo approvato con DPCM. Nel caso di iscrizione al corso di dottorato, il contratto	Al momento non si prevede una modifica del contratto della specializzazione. Per semplicità si consiglia di prevedere questo aspetto all'atto di iscrizione dello specializzando al dottorato. Di fatto si tratta di un dottorando senza borsa di studio.

	rinnovato per l'ultimo anno di specializzazione dovrà prevedere la frequenza congiunta con il corso di dottorato? Se sì, sarà modificato lo schema tipo?	
<p><b>art. 8 comma 3</b></p>	<p>Che rapporto c'è fra la selezione per i posti di dottorato e la selezione per l'assegno di ricerca? Un assegnista partecipa al concorso per dottorato e se vince gli viene attribuito il posto tra quelli indicati nel bando, oppure un candidato al dottorato partecipa al concorso di dottorato e se vince gli viene attribuito un assegno di ricerca (senza ulteriore concorso)?</p>	<p>Tenuto conto che il titolo di dottore di ricerca è in ogni caso almeno titolo preferenziale per l'ottenimento dell'assegno di ricerca e coerentemente con quanto previsto dall'articolo 22 della legge 240/10 si ritiene che la selezione per il dottorato possa essere fatta valere anche ai fini del conferimento di un assegno di ricerca.</p> <p>Secondo quanto riportato nel regolamento art. 8, comma 3 che :“Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'articolo 9, comma 1, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio”, si può sostenere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la selezione per il dottorato può essere fatta valere anche per l'attribuzione di assegni di ricerca.</li> <li>• se è così deve essere espressamente previsto nel bando.</li> <li>• l'assegno comunque deve avere la stessa durata della borsa di dottorato (almeno 3 anni) e in tal caso può essere conteggiato per soddisfare i requisiti minimi (4) e medi (6) del ciclo di dottorato.</li> <li>• un assegno di ricerca attribuito secondo le seguenti modalità non viene conteggiato ai fini della durata massima dei 4 anni.</li> </ul>
<p><b>art. 8 comma 3</b></p>	<p>Le “altre forme di sostegno finanziario” devono avere importo almeno equivalente alle borse di dottorato, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera c. Devono anche avere durata equivalente, ossia triennale, oppure possono essere più brevi, fatto salvo che l'importo complessivo deve essere almeno pari alla borsa di dottorato triennale?</p>	<p>Il concetto fa riferimento alla fonte di finanziamento. Quello che conta è che la somma complessiva anche se non disponibile in quote costanti nel corso del triennio, deve essere almeno equivalente. Ad esempio un finanziamento disponibile da subito che copre l'intero triennio.</p>
	<p>In altre parole, si può erogare ad un dottorando un assegno biennale di importo complessivo</p>	<p>NO. L'importo della borsa e i tempi di erogazione della stessa sono uguali per tutti i dottorandi.</p>

	pari ad una borsa di dottorato triennale?	
<b>art. 8 comma 6</b>	E' ancora prevista la proroga concessa dal Collegio docenti del corso per ultimare la tesi?	NO per i corsi che si attivano nel nuovo regime.
	In caso di giudizio negativo dei valutatori la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica. Quindi, teoricamente, una commissione potrebbe ribaltare il giudizio negativo dei valutatori e proclamare il candidato dottore di ricerca? Inoltre, in caso di esito negativo, è possibile ripetere l'esame finale?	Non è possibile ripetere l'esame finale, può essere solo posticipata la discussione per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso la commissione potrebbe modificare il giudizio.

<b>art. 9.1</b>	Se il dottorando non completa le attività previste e non supera la verifica per il rinnovo del "sostegno finanziario" (borsa o altro), prosegue il corso senza sostegno fino al superamento della verifica oppure viene espulso?	Decade dallo status di dottorando e quindi non può portare a termine il percorso.
<b>art. 9.3</b>	Il budget per l'attività di ricerca è obbligatorio solo per i dottorandi con borsa o anche per quelli con "altre forme di sostegno finanziario"?	Anche per quelli con altre forme di sostegno finanziario.

<b>art. 11</b>	Oltre a corsi di dottorato in convenzione con imprese è possibile attivare curricula industriali all'interno di corsi standard?	E' possibile ma vanno accreditati i curricula.
	Gli stipendi dei dipendenti delle aziende in convenzione ammessi con posti riservati entrano nel computo del numero minimo di borse o di altre forme di sostegno finanziario ai fini dell'accreditamento?	SI. Va però previsto nella convenzione con l'impresa.

<b>art. 12 comma 2</b>	I dottorandi possono svolgere attività didattica integrativa nella misura di 40 ore per a.a. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. Si intende fare riferimento ai dottorati di medicina che durano 4 anni?	SI e comunque si applica a tutti i dottorati di durata superiore a 3 anni.
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

<b>art. 13 comma 2</b>	Il finanziamento ministeriale è ripartito annualmente dal MIUR tra gli atenei o tra i singoli corsi di dottorato?	Tra gli atenei. Gli atenei nella loro autonomia decidono come ripartirlo tra i corsi.
<b>art. 15 comma 1</b>	L'articolo dispone l'abrogazione del DM 224/99 fatto salvo alcuni articoli che si applicano in via transitoria ai corsi attivi alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento; il termine per l'applicazione di detti articoli ai corsi esistenti, determinato al comma 2 del medesimo articolo, sembra essere l'a.a. 2014/15. Questo significa che da tale anno accademico anche ai corsi attivati ai sensi del DM 224/99 si devono applicare le disposizioni del nuovo regolamento (ovvero, budget per la ricerca ai dottorandi e attribuzione del titolo secondo quanto previsto all'art. 8 comma 6)?	Il XXVIII ciclo viene portato a termine con le regole del DM 224/1999. Dal XXIX ciclo si applica il nuovo regolamento, ovvero il DM 94/2013.